

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 8

Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo

- 1.** Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantire la sicurezza.
- 2.** I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l' ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.
- 3.** I gestori e gli enti suddetti, ovvero i responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l' incolumità delle persone in transito od altri provvedimenti di competenza, quando l' imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell' emissione dell' ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.
- 4.** La Direzione regionale delle foreste provvede, nella stagione invernale, e tutte le volte in cui lo ritenga necessario, sulla base dei dati raccolti, a diramare comunicati sul grado di probabilità di caduta di valanghe mediante i più idonei mezzi di comunicazione.
- 5.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni ai soggetti di cui al comma 2 per l' acquisto, l' apposizione, la manutenzione e la gestione della segnaletica.

(1)

Note:

1 Comma 5 aggiunto da art. 86, comma 1, L. R. 25/1989